Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71

(98/C 344/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 394 def. — 98/0231(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 49, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la consultazione delle parti sociali è un elemento fondamentale per l'attuazione della libera circolazione;

(2) considerando che le norme sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale sono il corollario necessario dell'esercizio effettivo della libera circolazione dei lavoratori; che è importante avere una visione globale dei problemi relativi alla libera circolazione e al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;

(3) considerando che le parti sociali hanno richiesto la fusione dei comitati consultivi esistenti in materia di libera circolazione e di sicurezza sociale, onde razionalizzarne le risorse e migliorarne il funzionamento;

(4) considerando che l'istituzione di un comitato consultivo unico per discutere le questioni della sicurezza sociale e della libera circolazione ne rafforzerebbe l'efficienza, consentendo una valutazione della problematica della libera circolazione;

(5) considerando che il nuovo comitato consultivo deve ispirarsi a principi di continuità rispetto al comitato consultivo per la libera circolazione ed al comitato consultivo per la sicurezza sociale;

(6) considerando che è importante conservare la struttura, la composizione e le regole di attività analoghe a quelle dei comitati attuali;

(7) considerando che è importante assicurare una partecipazione equilibrata tra uomini e donne in seno al comitato;

(8) considerando che il mandato dei membri del comitato consultivo deve essere esteso a quattro anni, per adeguarlo alla pratica degli altri comitati e al fine di rafforzare il carattere permanente e l'efficienza del comitato;

(9) considerando che i compiti e le competenze del comitato consultivo devono riprendere, in larga misura, i compiti dei comitati attuali, pur aggiungendovi una coerenza ed una razionalizzazione volte ad accrescere l'efficienza e la prospettiva globale nell'analisi della libera circolazione;

(10) considerando che i compiti del comitato consultivo devono tener conto dell'importanza del coordinamento delle politiche nazionali dell'occupazione, sottolineando il ruolo ed il valore aggiunto della mobilità dei lavoratori;

(11) considerando che anche la situazione dei lavoratori cittadini di paesi terzi negli Stati membri deve essere oggetto di studio ed analisi da parte del comitato consultivo ed è quindi importante che le parti sociali possano discutere questi temi e pronunciarsi in merito;

(12) considerando che devono essere soppresse le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . ./. . del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [2], modificato

[1] GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
[2] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98 [1], le quali avevano istituito i comitati consultivi per la libera circolazione e per la sicurezza sociale;

(13) considerando che l'inserimento di questioni relative ai cittadini di paesi terzi tra i compiti del comitato consente alle parti sociali di occuparsi pienamente ed effettivamente di tutte le questioni legate alla mobilità dei lavoratori; considerando che i soli poteri d'azione previsti a tal fine dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235,

DECIDONO:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo per la libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari (in prosieguo: «il comitato»), incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ed al nesso tra queste ultime e le questioni dell'occupazione.

Articolo 2

1. Il Comitato è composto di novanta membri titolari in ragione, per ciascuno Stato membro, dei seguenti rappresentanti:

a) due rappresentanti del governo, di cui un membro della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo: «la commissione amministrativa»), prevista dall'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e un membro del comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori, previsto dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1612/68;

b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie di cui al primo comma, è nominato un supplente per Stato membro.

2. I titolari ed i supplenti sono nominati dagli Stati membri, i quali si adoperano affinché, riguardo ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, la composizione del comitato rappresenti equamente i vari settori interessati.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione l'elenco dei titolari e dei supplenti.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, nella composizione del comitato, vi sia una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

4. La durata del mandato dei titolari e dei supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato, i titolari ed i supplenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 3

1. Il comitato è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non partecipa al voto. Le funzioni di segreteria sono espletate dai servizi della Commissione.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno. È convocato dal presidente, di sua iniziativa, oppure su domanda scritta indirizzata a quest'ultimo da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete relative all'ordine del giorno.

3. Su proposta del presidente, il comitato può decidere, in via eccezionale, di ascoltare persone e rappresentanti di organismi aventi una vasta esperienza in materia di libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale.

4. I pareri e le proposte del comitato sono motivati. Sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; sono eventualmente corredati di una nota che indica le opinioni della minoranza, su richiesta di quest'ultima.

Articolo 4

Il Comitato, su domanda della Commissione, della commissione amministrativa o del comitato tecnico, oppure di propria iniziativa, espleta i seguenti compiti:

a) esaminare i problemi legati alla libera circolazione ed alla sicurezza sociale dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i collegamenti della mobilità dei lavoratori con le politiche nazionali dell'occupazione degli Stati membri e l'impatto su tali politiche;

b) studiare, in termini generali, gli effetti dell'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori ed al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, nonché di eventuali disposizioni complementari;

c) presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori ed al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;

[1] GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1.

d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri su questioni generali e di principio, in particolare sugli scambi di informazioni relativi all'evoluzione del mercato dell'occupazione, sui movimenti di lavoratori tra Stati membri, su programmi e provvedimenti atti a sviluppare l'orientamento professionale e la formazione professionale e tali da aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su tutte le forme di assistenza a favore dei lavoratori e dei loro familiari, tra cui l'assistenza sociale e l'allogio dei lavoratori;

e) esaminare le questioni generali e di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel campo di applicazione dell'articolo 51 del trattato;

f) esaminare le questioni relative a diritti e doveri negli Stati membri dei lavoratori cittadini di paesi terzi e residenti nella Comunità.

Articolo 5

1. Fino a quando gli Stati membri non avranno nominato i membri del comitato, a norma dell'articolo 2, la convocazione dei membri titolari per le riunioni del comitato è disciplinata dalle modalità di cui ai paragrafi seguenti.

2. I membri titolari del comitato consultivo per la libera circolazione e del comitato consultivo per la sicurezza sociale sono considerati membri titolari del comitato.

Tuttavia, potranno assistere alle riunioni del comitato non più di due membri titolari per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Salvo indicazione contraria dello Stato membro, la Commissione convoca per ciascuna riunione i due membri con maggiore anzianità per ciascuna categoria, vegliando comunque a scegliere un rappresentante del comitato consultivo per la libera circolazione e un rappresentante del comitato consultivo per la sicurezza sociale. A parità di anzianità, la selezione avviene in base all'ordine alfabetico.

Per la convocazione dei membri di organizzazioni sindacali, la Commissione veglia a che sia assicurata la rappresentatività dei diversi settori interessati, indipendentemente dal criterio dell'anzianità e dal criterio alfabetico.

3. In caso di impedimento dei titolari convocati, gli altri titolari potranno sostituirli. In caso di impedimento di questi ultimi, potranno essere sostituiti dai membri supplenti del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori e del comitato consultivo per la sicurezza sociale.

Articolo 6

Gli articoli da 24 a 31 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e gli articoli 82 e 83 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono soppressi.

Articolo 7

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'elenco dei membri titolari e supplenti nominati a norma dell'articolo 2.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.